



**LA LEGGE PER TUTTI**  
INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

# Incidente stradale: la polizia deve intervenire sempre?

Autore: Redazione | 13/01/2021



***Che fare se la pattuglia della polizia stradale, seppur chiamata telefonicamente, non interviene sul luogo del sinistro?***

Un nostro lettore ha avuto un incidente stradale dal quale però non sono derivati feriti. Subito dopo lo scontro, sono sorte delle contestazioni con l'altro automobilista: nessuno dei due ha infatti voluto riconoscere la propria colpa. I due avrebbero così chiamato la polizia municipale affinché mandasse una pattuglia a

fare i rilievi del caso e ad accertare eventuali responsabilità. Ciò nonostante, nessun vigile è accorso. Ci viene pertanto chiesto se, in caso di **incidente stradale, la polizia deve intervenire sempre**. Ecco come stanno le cose.

In generale, si può dire che tutti gli organi di **polizia stradale** e **polizia municipale** sono tenuti a intervenire in caso di sinistro stradale, costituendo questo un loro compito istituzionale. E ciò non solo per accertare eventuali violazioni del Codice della strada da parte degli automobilisti coinvolti e, quindi, elevare le relative **contravvenzioni**, ma anche e soprattutto per mettere al sicuro la circolazione che potrebbe essere pregiudicata dalla presenza dei veicoli incidentati fermi sulla strada.

Alla necessità di intervento delle autorità corrisponde anche l'obbligo di effettuare i relativi **rilievi** che serviranno soprattutto alle assicurazioni per determinare le eventuali responsabilità e liquidare il risarcimento.

Nei fatti, però, si assiste spesso al disinteresse delle forze di polizia nel caso di **incidenti senza feriti**. Qui, è abituale la giustificazione dell'indisponibilità di pattuglie, impegnate in altre operazioni o, molto spesso, assai lontane dal luogo del sinistro. Sicché, gli automobilisti vengono invitati a sgombrare la sede stradale dalle auto e a scambiarsi i relativi dati delle **polizze rc-auto**. Si rammenta che la mancata indicazione degli estremi della propria assicurazione in un incidente senza feriti non configura reato ma un semplice illecito amministrativo che produce una banale multa stradale (vedremo a breve che le cose vanno diversamente nel caso di feriti).

Il cittadino che voglia censurare un tale comportamento della polizia, che non sia accorsa alla chiamata, ha tuttavia le mani legate. E questo perché dovrebbe dimostrare, dinanzi a un eventuale giudice, che la motivazione addotta dalle forze dell'ordine non era veritiera. Il che è già praticamente impossibile alla luce dei dati a disposizione del cittadino.

A ciò si aggiunge un ulteriore ostacolo: nessun giudice può sindacare la discrezionalità dell'amministratore nel gestire le proprie risorse interne; non può cioè stabilire se è giusto assegnare due o tre pattuglie al traffico e le altre ad altri servizi per l'utenza stradale, come appunto il soccorso in caso di incidente.

Al contrario, però, di quanto avviene nel caso dei sinistri con danni solo a cose, quando invece è in gioco un **incidente stradale con feriti** le autorità accorrono

più o meno puntualmente. Anzi, è obbligo degli automobilisti attendere l'arrivo delle forze dell'ordine e non rimuovere le auto coinvolte, a meno che non ostacolino completamente la circolazione. Chi va via prima dell'arrivo della polizia dovrà rispondere del reato di **fuga**.